

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE
CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN S. DONACI (Ex Can-
tiere 1482-R -

-Importo al netto di ribasso - £. 2.101.488 -

-IMPRESA: Ribezzi Antonio-Brindisi -

-Repertorio N. 4785

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì dicinotto
del mese di Ottobre in Brindisi e pella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-Via Gian Battista Casimiro 17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del-
l'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 151 e 153 del
T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 richiamati
in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408, art. 8, si sono
personalmente costituiti:

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giusep-
pe, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in

Registrato a Brindisi li 25-10-1966

al N. 1846 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Vincenzo Palma fu Pietro

IL DIRETTORE DI 2. CL.
[non leggibile]

Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichia-
ra di agire. -

2°) - Il Sig. Ribezzi Antonio, nato il 26.3.1916 a Brin-
disi e ivi residente in via Imperatore Augusto n. 29,
titolare dell'Impresa edile omonima. -

Le suddette parti, della cui identità personale io
Direttore Generale -funzionario rogante -sono certo,
rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testi-
moni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile
del 13 febbraio 1913, n. 89. -

SI PREMETTE

A) - CHE la Gestione Case per Lavoratori con conven-
zione del 21.7/1964 ha affidato all'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, l'incarico di Stazione Appaltante per la ese-
cuzione delle opere ritenute necessarie dopo il col-
laudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-
Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limita-
tamente al piano ordinario ed alle zone di compe-
tenza. -

B) - CHE con deliberazione del 30.6.1964 n. 1149, que-
sto Istituto accettava l'incarico di eseguire le
opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fab-

brianti costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE la Gescal-con nota Protocollo III^a/2-PC numero 21805 del 31.8.1966, ha comunicato che con deliberazione consiliare n. 206 del 15.7.1966 ha approvato la perizia per lavori post-collando alla palazzina case per lavoratori in S. Donaci-ex C/1482-R nello importo di L. 2.181.830, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.F., di cui L. 2.187.000 a base d'asta.-

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.-

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 28 settembre 1966, ad ore 10,30, si inviava inviti di partecipazione a n. 15 Imprese come da raccomandata Prot. n. 7918 del 12.9.1966 (Alleg. n. 1).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore diciotto del 27 settembre 1966.-

H)-CHE esperita la detta licitazione privata in

data 28.9.1966, come da relativo verbale (Allegato N. 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Ribezzi Antonio da Brindisi col ribasso d'asta di L. 3,91% (lire tre e centesimi novantuno per cento).-

1)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO.- le costituite parti convergono quanto segue:

ART. 1°- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Ribezzi Antonio, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Ribezzi Antonio "IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 627 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga al-

lo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063 .-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)-Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Ribezzi Antonio da Brindisi, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collauda alle case per lavoratori in S. Donaci-ex Cant. 1482/R, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto ed approvata dalla Gescal, con delibera consiliare n. 206 in data 15.7.1966 per l'importo complessivo di £ i r e 2.383.830 (lire duemilionitrecentoottantatremilaottocentotrenta) di cui £. 2.187.000 (lire duemilionicentoottantasettemila) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £. 3,91% (lire tre e centesimi novantuno per cento) sui prezzi della perizia si

riducono a lire 2.101.488 (lire duemilionicentouno-
milaquattrocentoottantotto).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in di-
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,
saranno effettuati con versamenti di acconto in ba-
se agli stati d'avanzamento da compilarsi giusta
quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istitu-
to per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti,
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla vigente legislazione sui
lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pat-
tuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali la Impresa Ribezzi Antonio
presta la cauzione di L. 105.095 (lire centocinque-
milanovantacinque) come previsto dall'apposito Capi-
tolato Speciale mediante versamento in contanti, con
reversale n. 718 del 12/10-1966 al Banco di Napoli -
Filiale di Brindisi, Tesoriere dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-
Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine
degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione,

forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. -

ART. 7°) - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulle determinazioni dei prezzi che rimangono fissi ed invariati. -

ART. 8°) - Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi. -

ART. 9°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente con-

tratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata -senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle Leggi 28.2.1949, n. 43, 26 novembre 1955, numero 1148, 14.2.1963 n. 60 e 11.10.1963, n. 1471, in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato e non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dello appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvata con D.P.R. 11.10.1963, n. 1471 il

presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dalla imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa. -
le parti rinunciano, col mio consenso, alla lettura degli allegati. -

A richiesta, io Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e righe dieci sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà. -

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Antonio Ribezzi

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante. -

COPIA SEMPLICE



per uso amministrativo.
6 OTT. 1966
FUNZIONARIO ROGANTE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma